

COMUNE DI MILLESIMO

Verbale n. 22 del 12 dicembre 2025

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100. ANNO 2024. PARERE

L'anno duemilaventicinque, il giorno xxxx del mese di Dicembre, la sottoscritta Dr.ssa Gabriella Gandino, Revisore dell'Ente, nominata con Delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 18/11/2024 per il triennio 2024/2027, ha preceduto all'esame della ricognizione delle società partecipate da effettuarsi entro il 31.12.2025 per l'anno 2024.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2024 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione periodica annuale delle partecipazioni possedute al 31/12/2023, provvedendo alla trasmissione della stessa secondo le modalità di cui sopra;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia

e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

ESAMINATA la relazione tecnica del Responsabile del servizio e la pertinente proposta deliberativa, relativa al mantenimento delle quattro partecipazioni in essere:

1. C.I.R.A. S.R.L.
2. S.A.T. S.P.A.
3. IRE S.P.A.
4. TPL LINEA S.R.L.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla proposta deliberativa consiliare all'oggetto:

"RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100. ANNO 2024."

Letto, approvato e sottoscritto.

Alassio, 12/12/2025

L'organo di revisione

Dott.ssa Gabriella Gandino